

Il codice del Terzo settore disciplina all'art.83, il regime di **detrazioni e deduzioni** per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli **Ets**. Tali disposizioni, pur essendo ricomprese all'interno della parte del codice dedicata al nuovo regime fiscale, si applicano già a partire dal 1° gennaio 2018 alle organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus iscritte nei rispettivi registri.

CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE

La normativa in materia di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applica a tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

COME FUNZIONA

Le erogazioni liberali effettuate a favore degli Ets sono detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell'ente percipiente.

La **detraibilità** interviene sull'imposta lorda: una volta determinata quest'ultima, si sottrae dalla stessa una somma pari ad una quota parte dell'erogazione liberale effettuata.

La **deducibilità** interviene invece sul reddito imponibile: il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti dal soggetto durante l'anno, a cui si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, andando quindi a diminuire la base imponibile fiscale.

EROGAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, si prevede la possibilità di **deduzione** dal reddito **o di detrazione** dall'imposta, ma con modalità e a condizioni differenti.

Nel caso in cui la persona **opti per la detrazione**, essa ammonterà al **30% dell'importo della donazione stessa (il 35% se la donazione è effettuata ad una Odv)**, su una donazione massima di 30.000 euro. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d'imposta di 9.000 euro (10.500 se la donazione è fatta ad una Odv).

L'erogazione in oggetto può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l'effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità.

ESEMPIO DI DETRAZIONE PER PERSONA FISICA

Reddito imponibile complessivo: 50.000 euro
Imposta: 5.000 euro
Erogazione liberale effettuata: 10.000 euro
Risparmio d'imposta: 3.000 euro (10.000 x 30%)
Imposta da versare: 5.000 - 3.000 = 2.000 euro

Nel caso in cui, invece la persona opti per la **deducibilità della donazione**, in denaro o in natura, l'importo deducibile della donazione sarà pari al massimo al **10% del reddito complessivo dichiarato**, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre 1/4, fino a concorrenza del suo ammontare.

ESEMPIO DI DEDUZIONE PER PERSONA FISICA

Reddito imponibile complessivo: 80.000 euro
Erogazione liberale effettuata: 5.000 euro
Importo massimo deducibile: 8.000 (80.000 x 10%)
Reddito imponibile: 80.000 - 5.000 = 75.000 euro

EROGAZIONI EFFETTUATE DA ENTI E SOCIETÀ

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate, invece, da enti e società, **per esse è prevista la sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile**, nel medesimo **limite del 10% del reddito complessivo dichiarato** previsto per le persone fisiche. Quanto scritto a proposito della possibilità di deduzione dell'eccedenza negli anni successivi vale anche per le società e gli enti.

ESEMPIO DI DEDUZIONE PER SOCIETÀ

Reddito imponibile complessivo: 800.000 euro
Erogazione liberale effettuata: 80.000 euro
Importo massimo deducibile: 80.000 (800.000 x 10%)
Reddito imponibile: 800.000 - 80.000 = 720.000 euro

Nella seguente tabella si riepiloga quanto sin qui detto riguardo alle regole in tema di detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali effettuate ad un Ets.

		BENEFICIARI			
		ONLUS	APS	ODV	TUTTI GLI ALTRI ETS
ENTRATA IN VIGORE		Dal 01/01/2018			Dal periodo di imposta successivo all'operatività del registro unico e della autorizzazione della Eu
DONATORE	Persona fisica - detrazione e limite	Max 30% dell'erogazione liberale	Max 35% dell'erogazione liberale	Max 30% della erogazione liberale	
		Riduzione dell'imposta non oltre i 30.000 euro l'anno			
	Persona fisica - deduzione	Max 10% del reddito			
	Società - deduzione	Max 10% del reddito			

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Detrazione. Per tutti gli Ets la percentuale di detrazione in capo alle persone fisiche passa dal 26% al 30% (ad eccezione delle Odv, che godono del 35%) e viene alzato a 30.000 l'importo massimo della donazione.

Deduzione. Viene eliminato il limite massimo dell'importo deducibile, che con il decreto legge 35/2005 ("Legge più dai, meno versi) era di **70.000 euro l'anno** sia per le persone fisiche per le società.

OBBLIGHI E DIVIETI

I benefici derivanti dalle presenti disposizioni **non possono essere cumulati con altri**. Pertanto, le persone fisiche non potranno, per la stessa donazione, cumulare la detraibilità dalle imposte e la deducibilità dal reddito, dovendone scegliere una.

Tutti i soggetti donatori non potranno, inoltre, cumulare i benefici appena esposti con quelli derivanti da altre disposizioni che prevedono la detrazione o la deduzione per la medesima donazione.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. 83, 104